

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/06/2014**

Articolo 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

E' istituito il registro **amministrativo** delle unioni civili presso il Comune di Nicotera per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo regolamento.

Art. 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente regolamento si intende per unioni civili “ **due persone maggiorenni**” legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” (ai sensi dell’art. 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) Casa;
 - b) Sanità
 - c) Politiche per giovani, genitori ed anziani;
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Formazione, scuola e servizi educativi,
 - f) Diritti e partecipazione;
 - g) Trasporti
4. Gli addetti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni **non discriminatorie** di accesso agli interventi di tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, **nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale** .
5. All’interno del Comune di nicotera, chi si iscrive al Registro è **equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui è iscritto** “ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3- Rilascio di attestato di unione civile basata sul vincolo affettivo

1. **L’Amministrazione Comunale** rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di “**unione civile**” basata su vincolo affettivo intesa come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). ***Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell’art. 4 del DPR 2223/89 va inteso in senso elusivamente anagrafico , in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall’art. 29 della Costituzione*** .
2. L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell’Amministrazione Comunale.
3. L’ufficio competente **verifica** l’effettiva convivenza delle persone che richiedono l’attestato.

Art. 4 – Iscrizione nel Registro

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso , residenti e coabitanti nel Comune di Nicotera .

2. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di Nicotera.
3. l'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 – Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Nicotera determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provveder a inviare all'altro componente una comunicazione.